ALLEGATO A)

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' DI PERSONALE - AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO"

ARTICOLO 1

Oggetto del concorso e procedura concorsuale

La Regione Toscana indice un concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale – Area degli Istruttori, profilo professionale "Istruttore amministrativo".

L'Istruttore amministrativo, come indicato nel modello delle competenze e del sistema dei profili professionali della Regione Toscana, svolge attività riconducibili allo scopo organizzativo di seguito riportato:

- contribuisce alla realizzazione dei processi di amministrazione, verifica e controllo amministrativo delle iniziative derivanti dalle funzioni regionali.

Le attività e funzioni riconducibili al suddetto profilo professionale messo a concorso sono riferibili in modo particolare alle seguenti aree di responsabilità:

- cura la preparazione della documentazione e la gestione degli adempimenti amministrativi e/o contabili per l'attuazione di piani e/o programmi connessi all'erogazione dei servizi di supporto e di funzionamento interno, attraverso le modalità previste dalla normativa, dai regolamenti interni e dalle disposizioni contrattuali; supporta l'attività di verifica e controllo della regolarità amministrativa degli atti e dei provvedimenti, la tenuta e l'aggiornamento dei piani, elenchi e banche dati;
- partecipa, nell'ambito dei processi di erogazione di servizi e risorse finanziarie, all'acquisizione e all'istruttoria delle offerte e/o proposte progettuali e richieste, presentate da soggetti pubblici e privati, contribuendo a verificare la documentazione amministrativa e la rispondenza formale agli obiettivi regionali, ai requisiti e ai criteri previsti dalla normativa;
- realizza le attività amministrative funzionali alla vigilanza e alla verifica di conformità alla normativa e ai regolamenti regionali di soggetti pubblici e privati, ai fini della concessione dell'autorizzazione negli ambiti di intervento regionale e dell'accreditamento; contribuisce all'acquisizione di eventuali pareri tecnici;
- monitora costantemente la produzione normativa nazionale e comunitaria nelle materie di competenza; verifica la coerenza e le interrelazioni dell'attività di produzione normativa regionale, nelle materie di competenza, sul corpo di norme europee, nazionali e regionali, evidenziando eventuali disallineamenti o potenziali conflittualità; monitora e supporta l'attività ispettiva;
- fornisce supporto agli adempimenti in attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e della normativa sulla protezione dei dati personali.

L'assunzione dei candidati al termine della procedura selettiva avverrà per l'espletamento delle mansioni riconducibili in quanto assimilabili alle attività/funzioni del profilo professionale oggetto del presente bando di concorso.

Sui posti messi a concorso si applicano le riserve previste e disciplinate in dettaglio all'art.

11 del presente bando.

Il numero dei posti messi a concorso e l'assunzione dei relativi vincitori è subordinata all'esito negativo totale o parziale della procedura di cui all'art. 34 bis, del D.Lgs. n. 165/2001.

I posti sono a tempo pieno. Per esigenze dell'Amministrazione, in caso di utilizzo della graduatoria, le assunzioni potranno avvenire anche a tempo parziale.

Le modalità di partecipazione al concorso e quelle di svolgimento dello stesso sono disciplinate dal presente bando e, per quanto non espressamente previsto, dalla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 e dal Regolamento regionale in materia di concorsi n. 33/R/2010.

La Regione Toscana garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro[1].

L'Amministrazione regionale si riserva di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento con decreto motivato il presente bando di concorso.

ARTICOLO 2

Requisiti per la partecipazione

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. essere cittadini italiani; oppure cittadini di Stato membro dell'Unione Europea (U.E.) e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; o cittadini di uno Stato extra U.E. titolari del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi delle vigenti norme di legge[2]; i soggetti non italiani devono dichiarare di avere una conoscenza della lingua italiana, adeguata allo svolgimento delle prove concorsuali, da accertarsi durante il colloquio di selezione;
2. maggiore età e non essere collocato in quiescenza, a qualunque titolo e non aver raggiunto il limite ordinamentale per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età;
3. idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti l'impiego (compatibilità alla mansione lavorativa);
4. godimento dei diritti civili e politici;
5. non essere stati destituiti dall'impiego ovvero licenziati per motivi disciplinari oppure dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento. Di non essere stati inoltre dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Nei casi di destituzione, licenziamento o dispensa dall'impiego devono essere espressamente indicate le cause e le circostanze del provvedimento;

[1] Art. 6 della L. 28.11.2005 n. 246; art. 31 del D.lgs. 11.04.2006 n. 198.
[2] D.Lgs. 25.07.1998, n. 286 e Regolamento di attuazione di cui al DPR 31.08.1999, n. 3934; Legge 6 agosto 2013, n. 97; D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 38, comma 1 e comma 3bis.

6. essere in possesso del **titolo di studio di scuola secondaria superiore** (diploma di maturità). Nella domanda di candidatura dovrà essere specificato il titolo di studio conseguito.

   In caso di titoli di studio conseguiti all'estero, i candidati in possesso del titolo di ammissione conseguito all'estero sono ammessi alla procedura concorsuale con riserva. Al riconoscimento dei titoli di studio esteri aventi valore legale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, provvede il Dipartimento della Funzione Pubblica solo nei confronti dei candidati vincitori del concorso, i quali hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale al Ministero dell'Università e della Ricerca ovvero al Ministero dell'Istruzione e del Merito, fermo restando che tale riconoscimento dovrà sussistere al momento dell'eventuale assunzione. Coloro che siano in possesso di un titolo di studio estero e che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'equipollenza dello stesso a uno dei titoli richiesti dal bando, dovranno allegare idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti. Qualora il candidato, al momento della presentazione della domanda non sia ancora in grado di allegare detta documentazione sarà ammesso alla procedura con riserva, fermo restando che tale riconoscimento dovrà sussistere al momento dell'eventuale assunzione[3];

7. non aver riportato condanne penali passate in giudicato né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del c.p.[4];

[3] Puntuali informazioni relative alle procedure di riconoscimento dei titoli di studio esteri (provvedimento di equipollenza o equivalenza) sono reperibili al seguente link ministeriale: https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio/titoli.
La richiesta di equipollenza dei titoli universitari esteri, corrispondenti a quelli rilasciati in Italia, deve essere rivolta esclusivamente agli Atenei italiani.
La richiesta di equivalenza dei titoli universitari esteri deve essere rivolta: **a.** al Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per l'Organizzazione ed il Lavoro pubblico (PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it); **b.** al Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca - D.G. per lo studente, lo sviluppo e l'internalizzazione della formazione superiore, Ufficio V (PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it).
Il modulo per la richiesta dell'equivalenza del titolo di studio estero è disponibile al seguente indirizzo: https://www.funzionepubblica.gov.it/it/il-dipartimento/documentazione/moduli-equivalenza-titoli-di-studio/.

[4] Art. 314 – Peculato; Art. 314-bis – Indebita destinazione di denaro o cose mobili;
Art. 316 – Peculato mediante profitto dell'errore altrui; Art. 316-bis – Malversazione a danno dello Stato; Art. 316-ter – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
Art. 317 – Concussione;
Art. 318 – Corruzione per un atto d'ufficio;
Art. 319 – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319-ter – Corruzione in atti giudiziari; Art. 319- quater – Induzione indebita a dare o promettere utilità;
Art. 320 – Corruzione di persona incaricata di un pubblico sevizio;
Art. 322 – Istigazione alla corruzione; Art. 322-bis – Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
Art. 325 – Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio; Art. 326 – Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio;
Art. 328 – Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione;
Art. 329 – Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica; Art. 331 – Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità;
Art. 334 – Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa;
Art. 335 – Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.

8. essere in regola con gli obblighi di leva, con l'indicazione dell'anno di congedo e dell'Ufficio che ha rilasciato il foglio di congedo (Distretto Militare, Capitaneria di Porto, ecc.)[5].

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e permanere al momento dell'assunzione.

ARTICOLO 3

Domanda di partecipazione e modalità di presentazione

Il presente bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), nel Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56 (di seguito "Portale InPA") e nel sito internet istituzionale di Regione Toscana.

Ai sensi dell'art. 35-ter del Testo unico sul Pubblico Impiego la registrazione al Portale può essere effettuata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all'art. 64, commi 2-quarter e 2-nonies del D. Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" (SPID/CIE/CNS/eIDAS).

L'iscrizione al Portale InPA comporta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003.

Il bando di concorso verrà pubblicato sul portale INPA in data 18/11/2026.
La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di **30 giorni con scadenza alle ore 12:00 del giorno 17/12/2026**. Tale termine è perentorio e saranno accettate esclusivamente le domande inviate entro la scadenza dello stesso.

Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione alla procedura esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale InPA, disponibile all'indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/, previa registrazione sullo stesso Portale.

Non si terrà conto delle iscrizioni che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione nel Portale o richieste dall'avviso. La registrazione, la compilazione e l'invio on line della domanda devono essere completati entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno di pubblicazione sul Portale "inPA". La procedura di presentazione della domanda prevede una modalità di registrazione delle domande pervenute, con assegnazione di un numero identificativo univoco per ciascuna delle stesse e l'attribuzione di data e orario, rilasciate al momento della sottomissione dell'istanza al sistema, anche ai fini della verifica del rispetto della scadenza del termine di presentazione delle domande.

La data di presentazione on line della domanda di partecipazione alla selezione è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale

[5] Requisito necessario solo per i nati entro il 31.12.1985 (L. n. 331/2000 e D.Lgs. n. 215/2001).

"InPA" che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non permette più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione.

Il candidato ha la possibilità di integrare e/o modificare la domanda di partecipazione entro la data di scadenza dei termini. Ai fini della partecipazione alla selezione, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda di partecipazione inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.

La mancata presentazione della domanda entro il termine e secondo le indicazioni di cui ai punti precedenti comporta l'esclusione dalla procedura.

Allo scadere del termine utile per la presentazione della domanda, il sistema non permetterà più, improrogabilmente, l'accesso alla procedura di invio della domanda e non sarà più consentito inoltrare le domande non perfezionate o in corso di invio.

Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla registrazione al Portale inPA e/o all'inoltro della domanda di partecipazione i candidati dovranno utilizzare l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale InPA selezionando il pulsante "Richiedi supporto" presente sul Portale o contattando il servizio di supporto mediante mail da inviare a inpa@funzionepubblica.it.

Per ulteriori informazioni relative alla procedura concorsuale i candidati potranno inviare una mail al seguente indirizzo: concorsi-info@regione.toscana.it indicando nell'oggetto la denominazione del presente concorso pubblico.

Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei cinque giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non possono essere prese in considerazione.

Regione Toscana non si assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti dall'inesatta esecuzione della procedura sul Portale o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Non saranno ammesse, in quanto irricevibili, le candidature presentate con modalità diverse da quelle indicate.

CONTENUTI DELLA DOMANDA

Nella domanda di partecipazione deve essere dichiarato sotto la propria responsabilità il possesso dei **requisiti di partecipazione di cui all'art. 2** con l'esatta indicazione dei soggetti che detengono le informazioni necessarie al controllo di veridicità dei requisiti stessi, e riportare le seguenti indicazioni:

1. il nome e cognome, la data e luogo di nascita, il luogo di residenza e il codice fiscale;
2. l'indirizzo di posta elettronica per ogni comunicazione inerente al concorso. La variazione dei recapiti telematici dichiarati deve essere comunicata tempestivamente all'Amministrazione. Questa Amministrazione si riterrà autorizzata ad inviare eventuali comunicazioni relative al concorso all'indirizzo mail dichiarato dal candidato nella domanda; il candidato si impegna a mantenere attivo tale canale di comunicazione;

3. l'eventuale possesso di titoli che conferiscono la preferenza a parità di punteggio ai sensi della normativa vigente, con specificazione dei titoli stessi (si veda art. 9);
4. i candidati affetti da invalidità uguale o superiore all'80% che richiederanno l'esonero alla prova preselettiva dovranno allegare apposita certificazione che dimostri il possesso della percentuale di invalidità, dichiarandola anche nella domanda di partecipazione, in caso contrario saranno tenuti a sostenere la prova preselettiva;
5. l'eventuale possesso di requisiti che conferiscano il diritto alle riserve di cui all'art. 11;
6. che le dichiarazioni rese nella domanda sono documentabili;

I candidati con disabilità, ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104/1992, devono fare esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso, dell'ausilio eventualmente necessario, nonché dell'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, in relazione alla propria disabilità.

Nella domanda di ammissione al concorso, i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta di usufruire delle prove sostitutive, degli strumenti compensativi o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria condizione, allegando alla medesima apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale della azienda unità sanitaria locale di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle citate misure è determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita dai candidati ed in relazione alle modalità di espletamento della procedura concorsuale[6].

A tutela del candidato gli eventuali documenti allegati devono essere inviati in formato PDF, affinché siano immodificabili, facilmente leggibili e conservabili dall'Amministrazione.

Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio[7]. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000.

L'ammissione al concorso è effettuata sulla base dei dati dichiarati nella domanda di partecipazione. La nomina dei vincitori è subordinata alla successiva verifica dell'effettivo possesso dei requisiti, secondo quanto previsto dal successivo art. 12.

L'Amministrazione si riserva di verificare in qualsiasi momento della procedura concorsuale, anche prima dello svolgimento delle prove, la verifica sull'effettivo possesso dei requisiti, ammettendo alla selezione solo i candidati in possesso di tutti i requisiti richiesti e si riserva di escludere in qualunque momento della procedura di selezione i candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione. In tal caso verrà data informazione ai candidati interessati mediante apposita comunicazione di esclusione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi del Portale InPA e/o

[6] Ai sensi del D.M. 12/11/2021, in attuazione dell'art. 3, c. 4bis del D.L. n. 80/2021 che prevede particolari modalità di svolgimento dei concorsi pubblici per persone con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA).
[7] Articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

di Regione Toscana, o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili ai candidati; né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ARTICOLO 4

Prova preselettiva

Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso dei soggetti non esonerati dalla prova preselettiva sia superiore a 400 l'Amministrazione valuterà se procedere, tramite la Commissione esaminatrice nominata per lo svolgimento del presente concorso, alla prova preselettiva dei concorrenti mediante il ricorso a test selettivi a risposta multipla diretti a verificare la conoscenza delle materie di seguito riportate:

- elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento ai principi in materia di azione amministrativa (semplificazione, trasparenza e accesso), alla disciplina del procedimento amministrativo e dell'atto amministrativo (Legge n. 241/1990);
- elementi di diritto regionale, con particolare riferimento allo Statuto della Regione Toscana;
- verifica della conoscenza della lingua inglese;
- utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi.

La gestione della preselezione, anche mediante ricorso a sistemi automatizzati, può essere affidata, sulla base di criteri stabiliti dalla Commissione, a ditta specializzata, la quale provvede anche alla somministrazione e alla correzione delle prove preselettive.

La prova preselettiva si svolgerà, ai sensi dell'art. 35-quater del D.Lgs. 165/2001, mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.

Sono ammessi alla prova preselettiva tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso, salvo quelli per i quali sia stata accertata l'irricevibilità della stessa (art. 3).

Sono esonerati dalla preselezione e vengono ammessi direttamente alla prova scritta, ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992, i candidati con una invalidità pari o superiore all'80%. I candidati che non sostengono la prova preselettiva, devono allegare apposita certificazione sostitutiva che dimostri il possesso di una percentuale di invalidità pari o superiore all'80%, dichiarandola anche nella domanda di partecipazione; in caso contrario saranno tenuti a sostenere la prova preselettiva.

Sono altresì esonerati dalla prova preselettiva e vengono ammessi direttamente alla prova scritta i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano dipendenti dell'amministrazione che ha bandito il concorso da almeno cinque anni, anche in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 5 bis, l.r. n. 1/2009 e che ne abbiano fatto richiesta.

I candidati che hanno superato la prova preselettiva collocati nei primi 350 posti in graduatoria, ivi compresi tutti coloro che siano pari merito sulla 350esima posizione, sono ammessi alle prove di concorso da parte della competente struttura regionale, sulla base dei dati dichiarati nella domanda di partecipazione.

Il punteggio conseguito nella preselezione non contribuisce a formare il punteggio della graduatoria finale di merito.

ARTICOLO 5
Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è costituita in conformità delle disposizioni di cui all'art. 15 del Regolamento regionale in materia di concorsi n. 33/R/2010.

La Commissione nella prima riunione stabilisce il termine per la conclusione dei propri lavori e lo comunica alla Direzione Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro, Settore "Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane" di Regione Toscana.

Il termine per la conclusione dei lavori della Commissione viene pubblicato, a cura della struttura regionale Settore "Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane", sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.)[8].

Il termine massimo di conclusione dei lavori della commissione è di sei mesi a decorrere dalla data di svolgimento della prima prova, preselettiva o concorsuale.

La commissione esaminatrice è composta da n. 5 componenti effettivi e n. 2 supplenti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento regionale n. 33/R/2010.

I componenti della Commissione esaminatrice possono partecipare alle riunioni anche mediante collegamento da remoto, esclusivamente in presenza di sopravvenute esigenze di carattere straordinario e/o di impedimenti dovuti a cause di forza maggiore.

ARTICOLO 6
Determinazione dei punteggi

La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 60 punti, così suddivisi:

– per la prova scritta massimo 30 punti;

– per la prova orale massimo 30 punti.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione della prova scritta e della prova orale.

ARTICOLO 7
Prove di esame

Le prove di concorso consistono in una PROVA SCRITTA e in una PROVA ORALE così articolate:

PROVA SCRITTA

La prova scritta sarà svolta sotto forma di questionario con domande a risposta multipla, anche a carattere teorico-pratico, volte ad accertare anche le capacità applicative ed attitudinali dei candidati nonché la professionalità degli stessi, anche eventualmente con riferimento a specifiche situazioni o a casi problematici sulle materie di seguito riportate:

- elementi di diritto europeo, con particolare riferimento agli aspetti istituzionali, ai principi, priorità e strumenti della politica di coesione 2021-2027;

[8]Ai sensi dell'art. 17 del Reg. 33/2010.

- elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento ai principi in materia di azione amministrativa (semplificazione, trasparenza e accesso), alla disciplina del procedimento amministrativo e dell'atto amministrativo (Legge 241/1990, D.Lgs. 33/2013, D.P.R. 445/2000, Legge 190/2012 e s.m.i.,);
- elementi di contabilità regionale, con particolare riferimento ai principi contabili generali e applicati in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni; strumenti di programmazione economico-finanziaria regionale (D.lgs. n. 118/2011; L.R. n. 1/2015).

La prova scritta si svolgerà mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali di cui all'art. 35-quater del D.Lgs. 165/2001, forniti da soggetto specializzato incaricato dall'Amministrazione, il quale si occuperà altresì delle operazioni di identificazione, consegna di tale strumentazione e somministrazione delle prove ai candidati, nonché della vigilanza durante lo svolgimento della prova.

I candidati non potranno consultare testi di alcun genere, né utilizzare cellulari, tablet o altri strumenti di comunicazione o tecnologie connesse ad internet, salvo quelli eventualmente forniti dall'Amministrazione per lo svolgimento della prova, pena l'esclusione.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30.

PROVA ORALE

La prova orale potrà vertere, oltre che **sull'elaborato prodotto dal candidato in sede di prova scritta**, su una o più delle seguenti materie:

- disciplina del rapporto di lavoro pubblico, con particolare riferimento al D.lgs. 165/2001 e al D.P.R. 62/2013 (codice comportamento);
- elementi di diritto regionale, con particolare riferimento allo Statuto della Regione Toscana, nonché alla normativa in tema di organizzazione e ordinamento della Regione Toscana (L.R. n. 1/2009);
- elementi in materia di data protection e sicurezza informatica, anche in relazione al GDPR n. 679/2016;
- utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi;
- verifica della conoscenza della lingua inglese.

Per i candidati non italiani sarà valutata l'adeguatezza della conoscenza della lingua italiana.

La prova orale si intende superata se i candidati ottengono una votazione non inferiore a 18/30.

Le sedute della prova orale sono pubbliche. Ai sensi dell'art. 35-quater del D.Lgs. 165/2001, è facoltà dell'Amministrazione, per ragioni organizzative, effettuare la prova orale in videoconferenza, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

I candidati ammessi a sostenere la prova orale, che fossero impossibilitati a sostenerla alla data stabilita per infortunio, malattia o altra causa di forza maggiore, dovranno darne tempestiva comunicazione al Presidente della Commissione esaminatrice presso il Settore "Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane", pena la esclusione dal concorso, entro la data stabilita per lo svolgimento della prova, recapitando alla Commissione medesima l'idonea documentazione probatoria entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione stessa. La Commissione, valutata la documentazione, ove ritenga giustificata l'assenza alla prova,

può disporre in relazione alle esigenze organizzative del concorso, di invitare gli interessati a sostenere il colloquio in data successiva, purché non oltre 10 giorni dalla prima convocazione.

Le donne che hanno partorito o subito interruzioni di gravidanza nel giorno stabilito per lo svolgimento della prova orale o nella settimana che la precede, possono chiedere di effettuare la prova in una data diversa. Il rinvio è concesso su richiesta dell'interessata da comunicare al Presidente della Commissione, a pena di decadenza, entro e non oltre il giorno successivo alla data fissata per lo svolgimento della prova orale, tenuto conto della certificazione medica rilasciata dalla A.S.L. competente per territorio, da presentare alla Commissione entro i tre giorni successivi a quello della richiesta. La richiesta di rinvio della prova può essere presentata anche dalle candidate gestanti che si trovano nella settimana che precede la data presunta del parto, previa presentazione di specifica certificazione rilasciata dal medico specialista. Il rinvio non può essere superiore, in nessun caso, alle quattro settimane a decorrere dal giorno del parto o della interruzione di gravidanza.

La Commissione esaminatrice può disporre in qualunque momento visita medica nei confronti dei candidati di cui ai precedenti capoversi.

Lo spostamento della data della prova di cui ai precedenti capoversi non trova applicazione per lo svolgimento della prova scritta.

ARTICOLO 8
Diario delle prove

Il dettaglio del diario delle prove d'esame, compresa l'eventuale prova preselettiva – orario, luogo, modalità di svolgimento, norme tecniche per la partecipazione alle prove o l'eventuale rinvio – è portato a conoscenza dei candidati mediante specifico avviso pubblicato nel Portale InPA con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato e nel sito della Regione Toscana al percorso "Amministrazione trasparente" – "Bandi di concorso" – "Bandi di concorso e avvisi di selezione (Selezioni esterne)" – "Concorsi per assunzione a tempo indeterminato" (https://www.regione.toscana.it/-/bandi-di-concorso-e-avvisi) a partire dal giorno 11/01/2027.

I candidati pertanto sono tenuti a consultare il sito web di Regione Toscana al citato percorso e il Portale InPA con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, per qualunque informazione in merito al concorso.

L'Amministrazione, per il perseguimento di obiettivi di celerità ed economicità, dispone l'ammissione con riserva di tutti i candidati che hanno presentato domanda[9], i quali, in tal caso, si intendono tacitamente ammessi alla prima prova, preselettiva o scritta, e pertanto sono invitati a presentarsi nel giorno, nel luogo, e nell'orario indicati nell'avviso di cui al precedente capoverso, ad eccezione di coloro ai quali prima dello svolgimento della stessa sia effettuata comunicazione di esclusione per irricevibilità della domanda. L'istruttoria relativa all'ammissibilità dei candidati è effettuata sulle domande di coloro che hanno superato la prima prova, preselettiva o scritta, sulla base dei dati dichiarati nelle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione si riserva di effettuare in qualunque momento della procedura concorsuale, anche successivo all'espletamento delle prove d'esame, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso dei candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando,

[9] Regolamento regionale in materia di concorsi n.33/R/2010, art.14.

ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di ammissione. In tal caso verrà data comunicazione ai candidati interessati.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento. Sono esclusi dalla selezione i candidati che non si presenteranno alle prove nei luoghi, alle date, negli orari e secondo le modalità stabiliti.

Ogni comunicazione ai candidati concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso il Portale InPA. Le date e i luoghi di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul Portale, con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, nel rispetto dei termini di preavviso previsto dalle leggi.

Tali comunicazioni, compreso l'elenco degli ammessi alle prove d'esame, avverranno altresì tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Toscana, con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati, eventualmente senza indicare il nome e cognome, ma riportando soltanto il numero identificativo univoco delle domande presentate dagli stessi. Pertanto **è onere del candidato conservare il numero identificativo univoco** della domanda riportato nella mail di ricevuta di avvenuta trasmissione della stessa, al fine di venire a conoscenza delle comunicazioni di interesse.

I candidati non presenti nell'elenco degli ammessi si considerano esclusi dal concorso.

Per i candidati ammessi le comunicazioni rese attraverso gli strumenti di cui al primo capoverso hanno valore di notifica a tutti gli effetti e costituiscono invito alla prova.

I candidati sono tenuti a verificare, nel sito internet di cui sopra, il giorno prima della data di svolgimento della prova, che non sia stato modificato il diario della prova medesima.

In caso di impossibilità a procedere alle comunicazioni mediante pubblicazione sul sito internet della Regione, sarà data informazione mediante comunicazione all'indirizzo mail dichiarato in domanda di partecipazione.

ARTICOLO 9

Formazione e approvazione della graduatoria

Espletate le prove la Commissione esaminatrice redige la graduatoria di merito dei candidati con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascuno.

La dirigente della competente struttura regionale con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria definitiva e dichiara i vincitori del concorso applicando gli eventuali diritti di preferenza e riserve di posti.

Ai sensi del regolamento regionale in materia di concorsi n.33/R/2010, art.10, c.4:
A parità di merito, i titoli di preferenza in ordine di priorità sono:

a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
q) coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, senza aver riportato sanzioni disciplinari, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto la selezione[10];
r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
s) gli invalidi ed i mutilati civili;
t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
t-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.

Ai sensi del Regolamento regionale in materia di concorsi n.33/R/2010, art.10, c.5, a parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato servizio senza aver riportato sanzioni disciplinari nelle amministrazioni pubbliche[11];
c) dalla più giovane età.

In relazione al profilo professionale oggetto di concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi, calcolata al 31 dicembre 2025, risulta essere del 26% per gli uomini e del 74% per le donne. Pertanto, sussistendo un differenziale tra i generi superiore al 30%, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 6 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

I titoli di preferenza dovranno essere espressamente indicati in domanda, pena la loro non valutabilità in sede di approvazione della graduatoria definitiva.

La graduatoria sarà pubblicata sul Portale di cui all'articolo 35-ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Portale InPA), sul sito internet della Regione Toscana nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Bandi di concorso" – "Bandi di concorso e avvisi di selezione (Selezioni esterne)" – "Concorsi per assunzione a tempo indeterminato" all'indirizzo: **https://www.regione.toscana.it/-/bandi-di-concorso-e-avvisi** e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Tale pubblicazione costituisce a tutti gli effetti comunicazione agli interessati e da essa decorrono i termini per eventuali impugnative.

La suddetta graduatoria potrà altresì essere utilizzata anche per la copertura di posti relativi a un profilo professionale assimilabile in termini di attività/funzioni a quello oggetto del presente bando.

[10] A tal fine sono valutati solo i servizi prestati come lavoratore dipendente.
[11] A tal fine sono valutati solo i servizi prestati come lavoratore dipendente.

La graduatoria definitiva salvo successive modifiche alle disposizioni legislative di riferimento, resta aperta per due anni a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione e può essere utilizzata oltre che per le necessità dell'Amministrazione regionale, anche da altre pubbliche Amministrazioni secondo quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 1/2009.

ARTICOLO 10

Assunzione e trattamento economico

L'assunzione dei vincitori avviene mediante stipula di contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento giuridico ed economico nell'Area degli "Istruttori", profilo professionale "Istruttore amministrativo", ai sensi del CCNL del Comparto "Funzioni Locali" vigente alla data di stipulazione del contratto individuale di lavoro.

Prima dell'inquadramento, i candidati dichiarati vincitori, potranno essere sottoposti ad un percorso di assessment center, non a carattere selettivo, utile ad individuare l'ottimale collocazione organizzativa in relazione al complesso delle capacità e delle competenze possedute dai vincitori.

Sulla base delle risultanze dell'assessment e, tenuto conto delle primarie esigenze funzionali e organizzative dell'Amministrazione, a ciascun candidato dichiarato vincitore verrà assegnato un profilo di ruolo, coerente con il complesso delle funzioni riconducibili al più ampio profilo professionale oggetto di concorso, come definito dal Modello delle Competenze adottato dalla Regione.

Al momento dell'inquadramento i candidati vincitori potranno essere inseriti in uno specifico percorso formativo che terrà conto dell'ambito professionale della struttura regionale di allocazione, finalizzato ad una adeguata professionalizzazione dei candidati nello svolgimento delle funzioni regionali.

L'efficacia del predetto contratto individuale è subordinata al superamento del periodo di prova della durata di 6 (sei) mesi dall'assunzione, non prorogabile né rinnovabile.[12]

La Regione Toscana determina discrezionalmente la sede ove gli assunti dovranno prestare servizio nell'ambito del territorio della Regione.

Il dipendente è tenuto a permanere nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a 5 anni[13].

ARTICOLO 11

Riserve di posti

Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, sono valutate esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria definitiva di cui al precedente art. 9, nel limite massimo del 50 per cento del totale dei posti messi a bando.

Sul totale dei posti messi a concorso si applicano, in via prioritaria e secondo l'ordine previsto ai sensi dell'art. 10, co. 3, del d.p.g.r. 33/R/2010, le riserve sotto indicate:

[12] Si veda l'art. 21 del CCNL "Funzioni Locali", triennio 2022-2024.
[13] Ai sensi dell'art. 35, comma 5 bis, del D.lgs. n. 165/2001.

1) n. 1 posto riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 7, comma 2, della L. 68/1999 e dell'art. 10, co. 3, lett. a) del d.p.g.r. 33/R/2010, hanno titolo a fruire della riserva i candidati idonei regolarmente iscritti negli elenchi previsti dall'art. 8 della citata L. 68/1999 sia alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso che al momento dell'assunzione.
2) in subordine, qualora la riserva di cui al punto 1 non possa essere attribuita, il medesimo n. 1 posto riservato agli appartenenti alle categorie di cui all'art. 18, co. 2, L. 68/1999. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 7, comma 2, della L. 68/1999 e dell'art. 10, co. 3, lett. b) del d.p.g.r. 33/R/2010, hanno titolo a fruire della riserva i candidati idonei regolarmente iscritti negli elenchi previsti dall'art. 8 della citata L. 68/1999 sia alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso che al momento dell'assunzione.

Nel caso di mancata copertura della riserva di cui ai suddetti punti 1) o 2), sul totale dei posti messi a concorso si applica in subordine la riserva per i volontari delle Forze Armate in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, fino ad un massimo di n. 1 posto, di cui agli artt. 1014 e 678 del d.lgs. 66/2010, ai sensi dell'art. 10, co. 3, lett. c) del d.p.g.r. 33/R/2010, ovvero:
a) VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno;
b) VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni;
c) VFB volontari in ferma breve triennale;
d) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 678, co. 9).

Qualora le riserva di cui ai suddetti punti 1) e 2) venga coperta, la riserva destinata ai militari volontari congedati ai sensi degli artt. 1014 e 678 del d.lgs. 66/2010 si applicherà nel caso di eventuale scorrimento della graduatoria.

Ai sensi dell'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, così come sostituito dall'art. 1, comma 9 bis, del D.L. n. 44/2023 (convertito in legge n. 74/2023), è altresì prevista una riserva pari al 15% dei posti in favore degli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64.
In relazione al numero dei posti messi a concorso, la predetta percentuale di riserva dà luogo a una frazione di posto pari a 0,30. Tale frazione sarà cumulata con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dall'Amministrazione oppure sarà utilizzata nel caso in cui si proceda a ulteriori assunzioni mediante scorrimento della graduatoria degli idonei, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

A tal fine i candidati in possesso del requisito prescritto dovranno dichiarare il possesso dello stesso al momento della presentazione della domanda. La mancata dichiarazione esclude il candidato dal beneficio.

I posti non utilizzati per le riserve sono attribuiti ai candidati idonei non riservatari secondo l'ordine della graduatoria.

ARTICOLO 12

Accertamento dei requisiti

Ai fini dell'assunzione, qualora siano scaduti i termini di validità delle dichiarazioni rese nella domanda di concorso, tali dichiarazioni dovranno essere confermate[14].

Qualora la documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso non venga fornita all'Amministrazione regionale da parte dei soggetti titolari delle informazioni, la stessa dovrà essere prodotta direttamente dall'interessato, entro il termine che gli verrà comunicato.

Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato, si provvederà all'esclusione del medesimo dalla graduatoria qualora venga a mancare uno dei requisiti di accesso, o a rettificare la sua posizione in graduatoria qualora la difformità si riferisca a titoli di preferenza valutati; nel caso in cui sia stato già sottoscritto il contratto di lavoro, il dichiarante decade dall'impiego. Nel caso di dichiarazioni mendaci, gli eventuali reati saranno penalmente perseguiti ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Ai fini dell'attribuzione delle riserve di legge di cui all'art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, prima dell'assunzione, l'Amministrazione procede alla verifica: dell'iscrizione nelle liste del collocamento mirato di cui all'art. 8 della citata L. 68/1999, del possesso dello stato di disoccupazione, della permanenza dello stato invalidante e della compatibilità alle mansioni lavorative afferenti al profilo di ruolo richiesto dal bando di concorso.

ARTICOLO 13

Accesso agli atti

L'accesso alla documentazione afferente le procedure concorsuali può essere differito per esigenze di celerità e speditezza della procedura di selezione – ai sensi dell'art. 24, comma 4, legge 241/1990 e ai sensi di quanto previsto dalla DGR n. 1040/2017 – anche al termine dei lavori della Commissione esaminatrice e della trasmissione dei relativi atti all'ufficio Reclutamento da parte della stessa.

ARTICOLO 14

Responsabile del procedimento e Informativa in materia di protezione dei dati personali

La Responsabile del procedimento concorsuale è la dirigente del Settore "Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane" della Direzione Organizzazione, Personale, Gestione e Sicurezza sedi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso è effettuato da Regione Toscana - Giunta Regionale in qualità di titolare del trattamento (dati di contatto Piazza Duomo 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it), nonché dall'eventuale affidatario del servizio, ed è finalizzato unicamente alla gestione delle procedure di assunzione presso l'ente Regione Toscana.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti:

[14]Regolamento regionale in materia di concorsi n.33/R/2010, art. 23.

urp_dpo@regione.toscana.it; https://www.regione.toscana.it/data-protection-officer/informazioni

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione al concorso e l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro.

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore "Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane") per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura del personale autorizzato ed istruito del Settore "Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane" preposto al procedimento selettivo e verrà effettuato con modalità manuale e informatizzata.

I dati raccolti potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni toscane che attingano eventualmente dalla graduatoria regionale nei limiti di cui alla l.r. 1/2009 e Regolamento 33/2010. Potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti terzi o diffusi solo qualora specificamente previsto dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza va rivolta al Responsabile della protezione dei dati, tramite i canali di contatto dedicati. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le procedure previste pubblicate sul sito dell'Autorità.